

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, martedì 22 luglio 2003

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 • (0961) 856628-29

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA SEZIONE II

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
25 giugno 2003, n. 222

Piano Faunistico Venatorio Regionale.

PARTE PRIMA

SEZIONE II

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
VII LEGISLATURA

71^a SEDUTA

Mercoledì 25 giugno 2003

Deliberazione n. 222 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: **Piano Faunistico Venatorio Regionale.**

Presidente: Luigi Fedele

Consigliere Segretario: Antonio Borrello

Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consigliere assegnati 43

Consiglieri presenti 23, assenti 20

OMISSIS

Il Presidente, dopo la relazione dei Consiglieri Fortugno e Pezzimenti e gli interventi dei Consiglieri Tommasi, Tripodi Michelangelo, Fava, Tripodi Pasquale, ancora Tripodi Pasquale, Tommasi e Tripodi Michelangelo e Sarra, pone in votazione il seguente schema di deliberazione:

«IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che la Giunta regionale con propria delibera n. 922 del 31/10/2001 ha proposto l'approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 concernente le norme per la protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio.

VISTA la Legge regionale del 17 maggio 1996, n. 9, recante: «Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio».

VISTO l'art. 38, comma 1 dello Statuto della Regione.

DELIBERA

— di approvare l'allegato Piano Faunistico Venatorio regionale con gli emendamenti introdotti;

— di demandare al Presidente della Giunta regionale l'emanazione dei regolamenti del Piano Faunistico regionale come appresso indicati:

— attuazione degli ambiti territoriali di caccia e statuto tipo degli organi di gestione;

– istituzione e gestione delle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie;

– costituzione e gestione dei centri pubblici e privati per la produzione della fauna selvatica, l'allevamento, la detenzione, ed il recupero della fauna selvatica, la detenzione e l'allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di forma ornitica selvatica non oggetto di caccia;

– funzionamento della Consulta Faunistico-Venatoria Regionale;

– funzionamento della Commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio

— di revocare il precedente Piano Faunistico Regionale di cui alla propria deliberazione n. 133 del 10 luglio 1996» e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 20, contrari 3 – ne proclama il risultato: «Il Consiglio approva»

OMISSIS

Il Presidente f.to: Fedele

Il Consigliere Segretario f.to: Borrello

Il Segretario Generale f.to: Cannizzaro

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 10 luglio 2003

*Il Dirigente
del Settore Segreteria
(G. Multari)*

Allegato alla deliberazione n. 222 del 25 giugno 2003

PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

PRESENTAZIONE

In attuazione dell'art. 10 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, avente per oggetto «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», e dell'art. 5 della Legge regionale 17/5/1996 n. 9, l'Assessorato all'Agricoltura Foreste Caccia e Pesca ha definito il Piano Faunistico Venatorio regionale, attraverso il coordinamento dei Piani Faunistici Venatori Provinciali approvati dai rispettivi Consigli provinciali.

I Piani Faunistici Venatori Provinciali attentamente vagliati dall'Assessorato regionale alla Caccia, sono stati recepiti nelle parti non in contrasto con le direttive contenute nel Piano Faunistico Venatorio regionale di indirizzo generale, pubblicato sul B.U.R. del 19/9/1996, nella Legge 157/92 e nella L.R. 9/96.

Nel Piano regionale sono contenuti i principi d'intervento, gli obiettivi, la metodologia, i destinatari ed i regolamenti di competenza regionale previsti dalla Legge 157/92 e dalla L.R. 9/96.

INTRODUZIONE

I Piani Faunistici Venatori provinciali sono stati finalizzati a dare risposte non solo al mondo venatorio ed ambientalista, ma anche a quello degli operatori agricoli e turistici che, nell'ambito dei vari settori economici, puntano ancora alla realizzazione di redditi soddisfacenti e/o di soluzioni alternative alla crisi delle loro imprese che si trovano in uno stato di marginalità economica e produttiva nonché a coloro che sono sottoccupati, disoccupati o in attesa di prima occupazione.

Il comparto Caccia-Ambiente ha notevoli potenzialità e le particolari condizioni geografiche e pedoclimatiche della Calabria possono essere meglio utilizzate con interventi specifici e mirati, mediante il coinvolgimento, nelle attività produttive e nei servizi di categoria, di produttori, agricoltori, cacciatori, ambientalisti, giovani ed anziani.

Le Province hanno individuato le potenzialità ambientali dei territori montani, collinari e delle pianure sui quali sono dislocati gli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).

L'analisi contenuta nei P.F.V.P. individua, sia in modo qualitativo che quantitativo, anche attraverso adeguata cartografia, la situazione territoriale delle singole Province con particolare riferimento:

- a) alle coltivazioni agrarie più rappresentative esistenti;
- b) ai boschi (essenze arboree, arbustive e del sottobosco);
- c) alle specie di fauna presente, autoctona o di passo, svernante od estivante;
- d) all'individuazione degli habitat e delle specie protette e non protette sul territorio.

Con i P.F.V.P. è stata aggiornata la situazione territoriale in funzione delle superfici urbanizzate delle aree a vincolo ambientale e delle aree a gestione privata della caccia, al fine di determinare la superficie agro-silvo-pastorale per ogni A.T.C.

L'analisi è stata estesa alle realtà socio-economiche quali la popolazione residente, le componenti venatorie e quelle faunistiche.

In particolare le componenti venatorie (cacciatori residenti) sono state attentamente analizzate per determinare la densità venatoria in rapporto al territorio disponibile.

Il numero complessivo dei cacciatori calabresi, rispetto alla superficie agro-silvo-pastorale disponibile, rientra nei limiti della densità venatoria limite.

Nei P.F.V.P. sono state individuate le specie selvatiche di interesse naturalistico e venatorio, presenti nel territorio in forma permanente o transitoria. Particolare interesse è stato rivolto al recupero ed al potenziamento faunistico della Lepre comune e della Coturnice (*alectoris graeca graeca*) data la loro peculiarità nella tradizione venatoria calabrese.

L'iniziativa privata nel settore produttivo della fauna selvatica, sino a qualche anno fa assente quale attività aziendale, ha ora presenze di un certo rilievo anche se ancora insufficienti a far fronte ai bisogni di interesse venatorio.

Le immissioni di selvatici allevati provenienti da realtà diverse e non scrupolosamente controllate, a lungo andare, possono determinare situazioni controproducenti perché, se non basati sulla conoscenza della reale entità e qualità della selvaggina presente nel territorio, possono provocare conflittualità tra le specie per mancanza di equilibrio tra quelle predatrici e quelle predate, tra fauna e vegetazione; inoltre, se non vi sono condizioni abitative favorevoli allo sviluppo, la fauna, vivendo in condizioni precarie, diminuisce di numero.

Le Province hanno previsto di raggiungere gradatamente l'obiettivo di ripopolamenti naturali di esemplari derivanti da riproduttori controllati ed allevati in strutture presenti sul territorio calabrese con tecniche tali da garantire caratteristiche biofisiche idonee all'ambientamento in campo aperto ed alla successiva reintroduzione in natura.

Nella gestione faunistica le Province, attraverso i P.F.V.P., hanno tenuto presente il fenomeno, non trascurabile sul piano finanziario, dei danni che la fauna selvatica provoca alle colture agrarie ed agli allevamenti zootecnici determinando attraverso indirizzi generali e norme, le modalità di riconoscimento del risarcimento.

L'analisi svolta nei P.F.V.P. sulla vigilanza venatoria indica una forte carenza di personale riferita alla rilevanza dei problemi faunistici e venatori e delle strutture organizzative di cui possono disporre attualmente le Province; strutture che è necessario adeguare al fine di ottenere l'indispensabile apporto degli agenti di vigilanza alla realizzazione degli obiettivi produttivi e di tutela del patrimonio faunistico ambientale.

COORDINAMENTO DEI PIANI FAUNISTICI VENATORI PROVINCIALI

Pur nel rispetto degli orientamenti generali delle singole Province contenuti nei rispettivi piani faunistici, l'Assessorato regionale alla Caccia ha individuato, non recependole, alcune delle scelte in contrasto con le direttive contenute nel Piano Faunistico Venatorio regionale di indirizzo generale, pubblicato sul B.U.R. del 19/9/1996, nella Legge 157/92 e nella L.R. 9/96.

Provincia di Cosenza

Il P.F.V.P. si intende approvato con le seguenti prescrizioni:

a) abrogazione del punto 2.1. Aree meritevoli di tutela, in quanto è stata già superata la percentuale del 24% di territorio destinato a strutture di protezione (L.R. n. 9/96, art. 5, lettera a); al riguardo si precisa che l'istituzione di zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di allevamento della fauna selvatica possono essere realizzati solo all'interno delle aree già protette, mentre è sospesa l'istituzione di fondi chiusi, di oasi di protezione e di ogni altra struttura di protezione, dove sia comunque vietata la caccia, sino all'eventuale ripermetrazione delle aree già protette;

b) abrogazione del Capitolo 4 – Individuazione e delimitazione degli ambiti territoriali di caccia, in quanto in contrasto con la ripartizione del territorio provinciale avvenuta con delibera di C.r. n. 133 del 30/7/1996, pubblicata sul B.U.R. del 19/9/1996, che ha riconfermato quanto previsto dalla L.R. n. 9/96, art. 13, comma 1; si rileva, altresì, che il contenuto del Capitolo 4 è in contrasto anche con quanto riportato all'art. 1 del regolamento di attuazione degli ambiti proposto nello stesso piano.

Provincia di Crotona

Il P.F.V.P. si intende approvato con le seguenti osservazioni:

a) gli incentivi previsti nella Parte IV – Sez. A Piani di miglioramento ambientale e criteri per il ripristino degli habitat, devono essere contenuti nei limiti stabiliti dai parametri CEE e dal Ministero delle Politiche Agricole;

b) per quanto attiene ai metodi di ripopolamento, alle catture, alla mobilità ed alla residenza venatoria, fare riferimento a quanto stabilito nel presente piano.

Provincia di Catanzaro

Il P.F.V.P. si intende approvato con le seguenti osservazioni:

a) si approva la modifica ai confini degli ambiti attraverso lo spostamento dei comuni di Borgia e San Floro dell'A.T.C. CZ1 all'A.T.C. CZ2;

b) gli incentivi previsti nel Regolamento per la corresponsione degli incentivi per miglioramenti ambientali e del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio, devono essere contenuti nei limiti stabiliti dai parametri CEE e dal Ministero delle Politiche Agricole.

Provincia di Vibo Valentia

Il P.F.V.P. si intende approvato con le seguenti osservazioni:

a) per quanto attiene ai metodi di ripopolamento ed alle catture, fare riferimento a quanto stabilito nel presente piano.

Provincia di Reggio Calabria

Il P.F.V.P. si intende approvato con le seguenti osservazioni:

a) considerato che è stata superata la percentuale del 24% di territorio destinato a strutture di protezione (L.R. n. 9/96, art. 5, lettera a), si precisa che l'istituzione di zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di allevamento della fauna selvatica possono essere realizzati solo all'interno delle aree già protette, mentre è sospesa l'istituzione di fondi chiusi, di oasi di protezione e di ogni altra struttura di protezione, dove sia comunque vietata la caccia, sino all'eventuale ripermetrazione delle aree già protette;

b) si prende atto dell'indice di densità venatoria superiore ai limiti massimi consentiti dal piano faunistico regionale in quanto la deroga, nel caso specifico, è prevista dal regolamento di attuazione (art. 4 comma 4), anche in considerazione del fatto che la Legge 157 stabilisce che ogni cacciatore «ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia»; l'indice così proposto non determina comunque, rapporti di squilibrio nell'intera Regione.

I Comitati di Gestione eventualmente nominati dalle Province dopo l'approvazione del P.F.V.R. provvisorio decadrebbero con l'approvazione del presente Piano Faunistico di Coordinamento; le stesse Province dovranno provvedere ad una nuova nomina dei componenti con le procedure già adottate in precedenza.

NORME GENERALI

Delimitazione del territorio

Nell'attuazione dei Piani Faunistici Venatori Provinciali, le Province, nel proporre e/o istituire strutture di protezione e venatorie, debbono, comunque, verificare il rispetto delle percentuali di seguito riportate:

— quota non superiore al 26% del territorio A.S.P. destinato alla protezione della Fauna;

— quota non superiore al 15% del territorio A.S.P. destinato ad ambiti privati di caccia;

— quota non superiore al 59% del territorio A.S.P. destinato agli ambiti territoriali di caccia.

La situazione attuale nelle cinque Province è la seguente:

A) **Aree protette**

| Provincia | A.T.C. | S.A.S.P. in ettari | Aree protette in ettari | % |
|------------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------|
| Catanzaro | CZ1 | 155.223 | 29.053 | 18,72 |
| | CZ2 | 62.075 | 6.292 | 10,14 |
| Cosenza* | CS1 | 250.653 | 109.253 | 43,59 |
| | CS2 | 217.420 | 30.824 | 14,18 |
| | CS3 | 186.364 | 28.514 | 15,30 |
| Crotone | KR1 | 56.105 | 11.259 | 20,07 |
| | KR2 | 63.072 | 14.139 | 22,42 |
| Reggio Calabria* | RC1 | 191.654 | 56.730 | 29,60 |
| | RC2 | 115.054 | 37.463 | 32,56 |
| Vibo Valentia* | VV1 | 51.285 | 15.139 | 29,52 |
| | VV2 | 54.380 | 18.265 | 33,59 |
| Totali | | 1.403.285 | 356.931 | 25,44 |

* dati aggiornati

Nel computo totale della superficie protetta occorre tenere conto di aree di proprietà di Enti locali e di privati gestite dalle Aziende regionali e dai Consorzi di Bonifica e diffuse sul territorio regionale per un totale di circa 135.821 ettari così ripartiti: A.FO.R. Cosenza 59.000, Catanzaro 24.000, Reggio Calabria 7.300, Vibo Valentia 6.400, Crotone 4.100; Consorzi di Bonifica: Catanzaro e Crotone 12.000, Reggio Calabria 16.773, Cosenza 6.248.

I valichi montani di cui all'art. 21, comma 3, della Legge n. 157/92 ricadono in aree già oggetto di tutela (Parchi del Pollino, Aspromonte e Sila) ove vige il divieto di attività venatoria.

La situazione definitiva è, pertanto la seguente:

| S.A.S.P. (in ettari) | Sup. protetta | % di protezione |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 1.403.285 | 492.752 | 35,11 |

B) **Strutture a gestione privata**

| Provincia | A.T.C. | S.A.S.P. in ettari | Sup. a gestione privata in ettari | % aree private |
|-----------------|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|
| Catanzaro | CZ1 | 155.223 | 86 | 0,06 |
| | CZ2 | 62.075 | 160 | 0,26 |
| Cosenza | CS1 | 250.653 | 773 | 0,31 |
| | CS2 | 217.420 | 988 | 0,45 |
| | CS3 | 186.364 | 3.611 | 1,94 |
| Crotone | KR1 | 56.105 | 1.511 | 2,69 |
| | KR2 | 63.072 | 2.619 | 4,15 |
| Reggio Calabria | RC1 | 191.654 | 100 | 0,05 |
| | RC2 | 115.054 | 0 | 0,00 |
| Vibo Valentia | VV1 | 51.285 | 1.220 | 2,38 |
| | VV2 | 54.380 | 0 | 0,00 |
| Totali | | 1.403.285 | 11.068 | 0,79 |

C) **Ambiti territoriali di caccia**

| Provincia | A.T.C. | S.A.S.P. in ettari | Sup. A.T.C. in ettari | % |
|------------------|--------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Catanzaro | CZ1 | 155.223 | 126.084 | 81,23 |
| | CZ2 | 62.075 | 55.623 | 89,61 |
| Cosenza* | CS1 | 250.653 | 146.443 | 58,42 |
| | CS2 | 217.420 | 186.769 | 85,90 |
| | CS3 | 186.364 | 149.118 | 80,01 |
| Crotone | KR1 | 56.105 | 43.335 | 77,24 |
| | KR2 | 63.072 | 46.314 | 73,43 |
| Reggio Calabria* | RC1 | 191.654 | 134.923 | 70,40 |
| | RC2 | 115.054 | 77.590 | 67,44 |
| Vibo Valentia* | VV1 | 51.285 | 34.926 | 68,10 |
| | VV2 | 54.380 | 36.115 | 66,41 |
| a detrarre** | | | - 135.821 | |
| Totali | | 1.403.285 | 901.419 | 64,24 |

* dati aggiornati

** aree di proprietà di Enti locali e di privati gestite dalle Aziende Regionali (vedi punto A).

I dati relativi alle estensioni delle S.A.S.P., delle aree protette, delle strutture a gestione privata e degli ambiti territoriali di caccia sono state estrapolate dai piani faunistici provinciali; in particolare i dati delle Province di Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria sono stati aggiornati con le fasce di rispetto stradali e ferroviarie che in base alla sentenza di Corte Costituzionale n. 448 del 30/12/1997 sono considerate aree a divieto di caccia (come sancito dall'art. 21, comma 1, lett. e, della Legge 157/92).

Le superfici riportate nei piani faunistici provinciali risultano compatibili con quelle censite nel Piano Faunistico Venatorio regionale di indirizzo generale, pubblicato sul B.U.R. del 19/9/1996, nella Legge 157/92 e nella L.R. 9/96.

L'istituzione di nuove strutture è vincolata alla verifica delle percentuali limite imposte dalla legge regionale; qualora dette percentuali dovessero essere disponibili solo per alcune Province, la percentuale interessata dovrà essere verificata anche a livello regionale; il mancato rispetto dei citati limiti a livello regionale comporta, comunque, l'impossibilità di istituire nuove strutture, siano esse di protezione, venatorie o a struttura privata, anche in quelle Province con disponibilità di territorio.

Per l'istituzione di nuove strutture di protezione e/o di gestione privata della caccia diventa vincolante il parere dell'Ufficio regionale caccia che verifica i limiti delle già citate percentuali su tutto il territorio regionale.

L'eventuale mancanza di disponibilità territoriale presuppone la ripermutazione delle strutture già esistenti, da attuarsi con il contributo degli enti e/o dei privati interessati alla loro gestione.

INDICE DI DENSITÀ VENATORIA

Si definisce indice di densità venatoria territoriale (I.D.V.T.) il rapporto fra il numero di cacciatori e la superficie agro-silvo-pastorale disponibile, derivata dalla differenza tra l'intero territorio di riferimento e le superfici urbanizzate ricadenti sullo stesso territorio.

Si definisce indice di densità venatoria effettiva (I.D.V.E.) il rapporto fra il numero di cacciatori e la superficie agro-silvo-pastorale destinata a gestione programmata della caccia derivata dalla differenza tra la superficie agro-silvo-pastorale disponibile e le superfici a gestione privata ed a strutture di protezione.

Il numero dei cacciatori censito dalle province nei rispettivi Piani Faunistici è il seguente:

| Provincia | A.T.C. | Numero Cacciatori residenti | Numero Cacciatori ammessi |
|-----------------|--------|-----------------------------|---------------------------|
| Catanzaro | CZ1 | 2.700 | 186 |
| | CZ2 | 950 | 100 |
| Cosenza | CS1 | 3.272 | 170 |
| | CS2 | 3.521 | 170 |
| | CS3 | 4.172 | 170 |
| Crotona | KR1 | 843 | 112 |
| | KR2 | 728 | 112 |
| Reggio Calabria | RC1 | 14.703 | 120 |
| | RC2 | 4.096 | 60 |
| Vibo Valentia | VV1 | 1.151 | 150 |
| | VV2 | 1.257 | 150 |
| Totale | | 37.393 | 1.500 |

L'indice di densità venatoria massima per ogni ambito territoriale di caccia è fissato in 1:19 (un cacciatore ogni 19 ettari di superficie agro-silvo-pastorale effettiva); la Giunta regionale periodicamente provvede all'eventuale adeguamento del rapporto.

La situazione per ogni singola Provincia è la seguente:

| Provincia | A.T.C. | Densità ven. Limite Ettari × cacciatore | Densità ven. imposta dalle Province Ettari × cacciatore | D.V.E. Ettari × cacciatore | D.V.T. Ettari × cacciatore |
|-------------|--------|---|---|----------------------------|----------------------------|
| Catanzaro | CZ1 | 19 | 30 | 43,70 | 53,78 |
| | CZ2 | 19 | 30 | 52,97 | 59,12 |
| Cosenza | CS1 | 19 | 19 | 42,55 | 72,82 |
| | CS2 | 19 | 19 | 50,60 | 58,91 |
| | CS3 | 19 | 19 | 34,34 | 42,92 |
| Crotona | KR1 | 19 | 30 | 45,38 | 58,75 |
| | KR2 | 19 | 30 | 55,14 | 75,09 |
| Reggio Cal. | RC1 | 19 | 19 | 9,10 | 12,93 |
| | RC2 | 19 | 19 | 18,67 | 27,68 |
| Vibo Val. | VV1 | 19 | 19 | 26,85 | 39,42 |
| | VV2 | 19 | 19 | 25,67 | 38,65 |

Si confermano gli indici di densità venatoria indicati dalle singole Province nei rispettivi piani faunistici in quanto contenuti nel predetto limite; fa eccezione la Provincia di Reggio Calabria per la quale valgono le norme in deroga stabilite nel regolamento di attuazione (art. 4. comma 4) allegato al presente piano.

Allo stato attuale, l'istituto della mobilità che coinvolge gli ambiti della Provincia di Reggio, può attuarsi solo attraverso le quote di interscambio tra Province e/o Regioni.

La situazione a livello regionale è la seguente:

| Territorio disponibile per l'attività venatoria (A.T.C.) Ettari | Numero Cacciatori residenti | Numero cacciatori non residenti ammessi | Densità venatoria effettiva Ettari x cacciatore |
|---|-----------------------------|---|---|
| 887.240 | 37.393 | 1.500 | 22,81 |

La densità venatoria regionale rispetta il limite imposto di 19 ettari per ogni cacciatore.

APPLICAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 1, LETT. F, DELLA L.R. N. 9/96

Le Amministrazioni Provinciali possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale per le operazioni di ripopolamento, vigilanza, prevenzione incendi ed educazione venatoria-ambientale.

La collaborazione con le Associazioni Venatorie, se realizzata, deve essere regolamentata da norme emanate dalle Province ed eventualmente sancita da apposite convenzioni.

È fatto obbligo alle Amministrazioni Provinciali trasmettere, annualmente, all'Ufficio regionale caccia e pesca l'attestazione dell'avvenuta collaborazione, per le operazioni su indicate, pre-

stata da ogni singola Associazione, ai fini dell'erogazione del contributo regionale previsto dall'art. 22, comma 1, lett. F della L.R. n. 9/96.

SELVAGGINA DA RIPOPOLAMENTO

Le specie ammesse ad attività di ripopolamento sul territorio della Regione Calabria destinato alla gestione programmata della caccia, sono: Coturnice, Fagiano, Starna, Lepre, Cinghiale, Capriolo.

Coturnice: è ammesso l'utilizzo di animali allevati o di cattura appartenenti alla specie *Alectoris graeca graeca*, presente in Italia in tre sottospecie.

Starna: è ammesso l'utilizzo di animali allevati o di cattura appartenenti alla specie *Perdix Perdix*.

Fagiano: è ammesso l'utilizzo di animali allevati o di cattura appartenenti alla specie *Phasianus colchicus* e relative sottospecie.

Lepre: è ammesso l'utilizzo per immissioni a scopo venatorio di animali appartenenti alla specie *Lepus europaeus*. Questa Regione, così come sostenuto dall'I.N.F.S., ha accertato in alcune zone del proprio territorio la presenza di popolazioni di lepre italiana (*lepus corsicanus*); in dette aree, al fine di tutelare la specie autoctona, sarà vietato immettere specie appartenenti alla lepre europea. Non è necessario ad oggi provvedere ad altre misure di conservazione in quanto il maggior numero di presenze della suddetta specie italiana è stata riscontrata in aree già soggette a tutela.

Capriolo: le immissioni dovranno riguardare capi esclusivamente appartenenti alla varietà italiana *Capreolus capreolus italicus*.

Cinghiale: è ammesso l'utilizzo di animali allevati o di cattura appartenenti alla varietà *Sus scrofa*, presente in Italia in tre sottospecie. Le immissioni dovranno essere limitate o addirittura vietate in quelle aree della Regione dove maggiori si riscontrano i danni provocati dalla specie.

Nelle aziende agro-turistico-venatorie, nelle zone di addestramento cani e nei centri privati di allevamento (con l'esclusione delle sole aziende faunistico-venatorie) è ammessa anche l'immissione delle seguenti specie: Germano Reale (*Anas platyrhynchos*), Daino (Dama dama), Quaglia, (*Coturnix japonica*), Cervo (*Cervus elaphus*).

Le specie indicate sono quelle che, in relazione agli habitat naturali esistenti nel territorio regionale ed a quelli creati nelle zone a gestione privata, hanno la maggior probabilità di ambientamento e sopravvivenza.

METODOLOGIE DI RIPOPOLAMENTO

L'esperienza di questi anni ha dimostrato che le immissioni di piccoli quantitativi di selvaggina in tutti i Comuni della Regione non è sufficiente a garantire una elevata sopravvivenza degli animali provenienti da allevamento.

Le cause sono molteplici:

— gli animali provengono nella maggior parte dei casi da allevamenti dove è l'uomo a provvedere da solo alla loro sopravvivenza;

— appena in stato di libertà l'animale deve provvedere da solo alla ricerca di cibo, pratica per lui completamente sconosciuta;

— nei primi giorni di libertà gli animali sono facilmente predabili anche perché in allevamento non conoscono i potenziali predatori e quindi si lasciano avvicinare più facilmente;

— il cambio di alimentazione comporta la comparsa di patologie molto spesso con conseguenze letali.

Pertanto è necessario individuare altre metodologie che possano facilitare l'attecchimento degli animali sul territorio.

La tecnica di ripopolamento sinora utilizzata prevede la semplice messa in libertà di animali provenienti da allevamento; i risultati ottenuti con questa metodologia sono stati solo occasionalmente sufficienti per lepre e fagiano, mentre per il cinghiale possono definirsi interessanti, essendosi la specie insediata stabilmente in molte aree della Regione; per le altre specie i risultati sono stati scarsi o nulli.

Considerati i buoni risultati ottenuti per il Cinghiale, si potrà continuare a gestire le reintroduzioni con il sistema sinora praticato che potrà altresì applicarsi per le immissioni del Capriolo e del Muflone.

Per quanto riguarda le specie Coturnice, Starna, Fagiano e Lepre, si propongono alla valutazione delle Amministrazioni Provinciali, oltre a quelle tradizionali, nuove metodologie di immissione attraverso il rispetto delle seguenti indicazioni:

— identificazione di habitat idonei alla vita libera dei selvatici anche, eventualmente, in territorio protetto;

— localizzazione di punti di immissione in aree non frequentemente disturbate;

— installazione e utilizzo di strutture mobili (recinzioni e voliere) di adeguate dimensioni;

— periodo di ambientamento variabile tra i 5 e 30 gg in funzione della stagione di ambientamento e del comportamento sociale degli individui;

— dopo il rilascio, mantenere le attrezzature destinate all'alimentazione dei capi fino a loro necessità.

La metodologia che prevede l'uso di strutture mobili per l'ambientamento e l'alimentazione, può essere utilizzata in maniera «combinata» con il sistema tradizionale.

Valgono per tutte le metodologie i seguenti indirizzi generali:

— utilizzare per le reintroduzioni possibilmente giovani dell'anno;

— garantire la purezza della specie;

— individuare allevamenti all'interno dei quali gli animali possano fruire di idonee aree di pre-ambientamento;

— introdurre consistenti quantità di animali in vaste aree;

— individuare habitat idonei;

— intervenire con miglioramenti ambientali;

— tenere bene in considerazione l'incompatibilità tra specie (es. il Fagiano con le altre specie di Galliformi);

— privilegiare, alle stesse condizioni economiche e qualitative, gli allevamenti presenti sul territorio regionale.

La metodologia alternativa al ripopolamento tradizionale mira alla riduzione delle cause di mortalità determinate dal brusco passaggio «allevamento-terreno libero»; è necessario, altresì, procedere al controllo del numero di predatori con le modalità da prevedere in appositi regolamenti provinciali.

CONTROLLO DELLE SPECIE POTENZIALMENTE DANNOSE

Ai sensi dell'art. 14, comma 7, della L.R. n. 9/96, le Province devono provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica.

Il controllo selettivo viene praticato di norma con metodi ecologici su parere dell'I.N.F.S.; la dimostrata inefficacia dei metodi ecologici può indurre le Province a promuovere ed attuare, attraverso propri regolamenti, piani di abbattimento selettivi.

Le specie ammesse a controllo selettivo sono tutte quelle considerate cacciabili ai sensi della Legge 157/92, art. 18, con particolare riferimento a: Volpe, Gazza, Cornacchia grigia, Ghiandaia e Cinghiale.

Per il controllo selettivo del cinghiale, eccezionalmente, è ammessa la presenza di cacciatori all'interno delle aree protette ovviamente sotto la stretta vigilanza ed il controllo di guardie faunistico-venatorie.

Ad ogni cacciatore è consentito l'abbattimento, per ogni accesso, di un solo capo della suddetta specie.

Prima della stesura dei piani di abbattimento le Province ed i Comitati di Gestione sono obbligati ad organizzare operazioni di censimento per stabilire la consistenza delle specie soggette a controllo.

ATTIVITÀ VENATORIA IN DEROGA

La Regione, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE e degli articoli 18, 19 e 19 bis della Legge 157/92 e della Legge 221/2002, può modificare i termini di inizio dell'attività venatoria per determinate specie, a condizione che vengano predisposti adeguati Piani Faunistici.

In fase di coordinamento dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali, si evidenzia la possibilità che tale deroga possa essere, applicata esclusivamente per le sottoelencate specie, secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale annuale:

— Colombaccio, Quaglia e Tortora: dal 1° settembre di ogni anno;

— Gazza, Ghiandaia, Cornacchia Grigia, Volpe: dal 1° settembre di ogni anno al 28 febbraio successivo, e dal 1° marzo al 31 agosto di ogni anno solo in presenza di piani di abbattimento selettivi e di regolamento attuativo che, ogni provincia, dovrà provvedere a redigere.

La Regione, al fine di ridurre i gravi danni causati alle colture agricole dalle specie «passero e storno», e per consentire il prelievo di piccole quantità della specie fringuello, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a e c. della Dir. 79/409/CEE e successive modifiche, ne consente il prelievo in deroga secondo le modalità, tempi e luoghi appresso indicati:

— è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Calabria, per un massimo di 20 capi giornalieri complessivamente ripartiti per specie e quantità secondo la tabella allegata alla presente, e con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, o a ripetizione semi automatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore a 12;

— il prelievo è consentito, ad esclusione del territorio sottoposto a divieto di caccia, per la specie storno dal 10 ottobre di ogni anno al 31 gennaio successivo; per la specie passero dal 10 ottobre di ogni anno al 31 dicembre successivo e per la specie fringuello dal 10 ottobre di ogni anno al 15 dicembre successivo, per tutte le altre specie consentite, l'attività venatoria si chiude il 31 gennaio.

RIPARTIZIONE DELLA SPECIE E QUANTITÀ PRELEVABILI

| Specie | N. capi per giornata venatoria | N. capi per annata venatoria |
|------------|--------------------------------|------------------------------|
| Storno | 20 | 100 |
| Passero | 10 | 60 |
| Fringuello | 5 | 40 |

Dall'1 febbraio al 30 aprile, è consentita la caccia alla Volpe, alla Gazza, alla Ghiandaia, alla Cornacchia Grigia.

La vigilanza sull'applicazione della presente è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'art. 19 della Legge regionale n. 9/96.

Nel periodo compreso tra il 1° settembre e la 3ª domenica di settembre la situazione ripartita per Province, è la seguente:

| Provincia | Presenze Colombaccio | Presenze Quaglia | Presenze Tortora | Presenze Storno | Presenze Passero | Presenze Fringuello |
|-----------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Catanzaro | discreta | buona | buona/discreta | buona | bassa | media |
| Cosenza | buona | buona | media | buona | media | buona |
| Crotone | media | buona | buona | media | media | bassa |
| Reggio Calabria | buona | buona | media | buona | buona | buona |
| Vibo Valentia | bassa | bassa | media | bassa | media | media |

La deroga potrà, altresì, applicarsi, in caso di provata esigenza, anche per la caccia di selezione agli ungulati, a far tempo dal 1° agosto e nel rispetto dell'arco temporale massimo consentito dalla Legge 157/92.

A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono vietati incentivi in denaro o sotto altra forma, per l'abbattimento di animali di qualsiasi genere e specie.

Entro il 15 giugno di ogni anno la Regione deve sentire il parere scientifico del INFS o altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

In presenza di comprovate situazioni di pericolo, la Regione, con apposito provvedimento, sentito il parere obbligatorio dell'INFS, deve sospendere il prelievo in deroga per le specie interessate.

ISTITUZIONE GARANTE DELLA FAUNA

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, nomina tra esperti di specifica competenza nel settore faunistico, il Garante della fauna.

La Giunta regionale definisce, altresì, con apposito disciplinare predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura, le modalità operative e funzionali del Garante.

STRUTTURE PER LA GESTIONE PRIVATA DELLA CACCIA

Lo studio dei piani faunistici provinciali ha messo in evidenza la disponibilità di territorio per la realizzazione di strutture per la gestione privata della caccia previste dalla Legge 157/92; aziende faunistico-venatorie, agro-turistico-venatorie, zone di addestramento cani e centri privati di produzione di fauna selvatica.

In particolare, in attesa della costituzione delle Z.A.C., le Province, possono autorizzare gare cinofile su terreno libero ed in periodo di sospensione dell'attività venatoria osservando le seguenti prescrizioni:

- disponibilità del terreno da parte del proprietario o conduttore del fondo;
- assenza di colture in atto, fatto salvo l'assenso del proprietario o conduttore;
- aree non soggette ad immissione di selvaggina;
- divieto di abbattimento del selvatico.

NORMA FINALE

Ai fini della rappresentatività e della funzione consultiva di cui ai regolamenti relativi al piano faunistico di competenza della Giunta regionale oltre alle Associazioni venatorie nazionali riconosciute hanno titolo anche quelle regionali già riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio, con il criterio della maggiore consistenza associativa.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, valgono le disposizioni vigenti in materia, salvo quelle incompatibili.

La Giunta regionale nell'attivazione di accordi interregionali sulla mobilità determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Il presente Piano Faunistico Venatorio regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Vendita:

un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);
un fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).

Prezzi e condizioni di abbonamento:

Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)
L. 70.000 (euro 36,15).
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)
L. 35.000 (euro 18,08).

Condizioni di pagamento:

l'abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell'importo dovuto per l'abbonamento deve essere inviata all'Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro.** Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l'invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli.

Editore:

REGIONE CALABRIA
AUT. TRIBUNALE CATANZARO
N. 31/1994

Direttore responsabile:
OLDANI MESORACA

Redattore:
FRANCESCO LE PERA

Stampa:

GRAFICHE ABRAMO S.p.A.
CATANZARO
